

Civile Sent. Sez. 3 Num. 20127 Anno 2015

Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA

Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

Data pubblicazione: 07/10/2015

SENTENZA

sul ricorso 26481-2012 proposto da:

-----, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA , presso
lo studio dell'avvocato ,
rappresentato e difeso dall'avvocato
giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

;

- *intimata* -

Nonché da:

, elettivamente
domiciliata in ROMA, A-4,
presso lo studio dell'avvocato , che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
giusta procura speciale a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -
contro

;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1279/2011 della CORTE
D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/12/2011, R.G.N.
1140/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/09/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

udito l'Avvocato ALESSIA CIPRIOTTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il processo penale, che ha visto imputata _____, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avviato dalle querele di _____, si sviluppò attraverso i seguenti approdi processuali:

- a) con la pronuncia di condanna del Tribunale alla pena di euro 650 di multa, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (per euro 5.000,00);
- b) con la sentenza di non doversi procedere ex art. 469 c.p.p. per intervenuta prescrizione, pronunciata in esito all'appello dell'imputata;
- c) con la sentenza della Cassazione del 13 ottobre 2009, la quale, in accoglimento del ricorso della parte civile, annullò la sentenza di appello <<limitatamente agli interessi civili>> e rinviò al giudice civile competente per valore in grado di appello.

2. La Corte di appello di Genova, decidendo il processo civile, riassunto dal _____, condannò la _____ al risarcimento del danno morale pari a euro 300,00 e compensò integralmente le spese del grado (sentenza del 22 dicembre 2011).

3. Avverso la suddetta sentenza _____ propone ricorso principale affidato a due motivi. Resiste con controricorso _____ che propone ricorso incidentale con un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale sono speculari.

Il danneggiato _____, con il ricorso principale, deducendo vizi motivazionali, si lamenta dell'esiguità del danno morale liquidato in euro 300,00, e assume che – omettendo di considerare risultanze istruttorie attestanti la rilevanza temporale (per la durata di almeno cinque anni) dell'impedimento all'accesso della corte comune – la Corte di appello avrebbe ritenuto solo temporanea la non accessibilità del cancello e quindi i fatti limitatamente pregiudizievoli, ancorando a tale erroneo presupposto l'importo del danno, che era stato richiesto per l'importo di 8.000,00 euro.

La danneggiante _____, invocando con il ricorso incidentale vizi motivazionali, soprattutto sotto il profilo della contraddittorietà, si



lamenta del riconoscimento del danno nell'importo liquidato, riconosciuto come danno "in re ipsa" stimato equamente, nonostante l'argomentazione della sentenza, secondo cui il danneggiato non aveva allegato e dimostrato danni patrimoniali tangibili, ovvero danni morali apprezzabili. Sulla base delle stesse argomentazioni, deduce, anche la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il giudice pronunciato *ultrapetita* riconoscendo un danno non provato.

2. Il ricorso incidentale, da esaminare logicamente in via preliminare, è infondato.

La Corte di merito, riconosciuti i fatti astrattamente idonei ad integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha negato risarcibilità al danno patrimoniale per mancanza di allegazione e prova. Quanto al danno non patrimoniale conseguente all'integrazione dei fatti/reato, sia pure con espressioni non limpide ed, anzi, equivocate, quale quella che fa riferimento ad un danno "*in re ipsa*", ha riconosciuto la portata "limitatamente pregiudizievole dei fatti" anche per la loro temporaneità, facendo applicazione – sia pure senza esplicitarla – della regola di diritto che ammette il riconoscimento di un danno morale conseguente a reato (art. 185 c.p.) sulla base di presunzioni, potendosi ragionevolmente desumere un danno morale dall'aver subito un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

D'altra parte, all'evidenza, non pertinente è la invocata violazione dell'art. 112 c.p.c. quale *ultrapetizione*, essendo non messo in discussione dalla stessa ricorrente incidentale che il danneggiato aveva chiesto il risarcimento del danno, e riferendosi la violazione alla qualificazione del danno in presenza di domanda al risarcimento di tutti i danni, se non addirittura al riconoscimento di un danno che non sarebbe stato provato.

3. Il primo motivo del ricorso principale è, invece, inammissibile.

Per sostenere il lungo periodo temporale durante il quale l'accesso gli era stato impedito, il ricorrente richiama oltre alla sentenza penale di primo grado – che peraltro non riproduce nella parte di interesse, nè indica la sua collocazione negli atti processuali, in

violazione dell'art. 366, n. 6 c.p.c., <<elementi di fatto processualmente acquisiti agli atti>>, senza ulteriore e specifica indicazione.

La censura, pertanto, è inammissibile. Da un lato la sola sentenza penale – anche a voler ritenere per vero quanto affermato dal ricorrente, non essendo stati forniti alla Corte i mezzi per conoscere direttamente la stessa – non è di per sé idonea a far emergere una omessa considerazione del giudice, data l'autonoma valutazione che il giudice civile deve compiere degli atti processuali, prima valutati ai fini del reato dal giudice penale. Dall'altro resta del tutto generico il riferimento agli atti istruttori acquisiti nel processo civile, con conseguente impossibilità della Corte di verificare la decisività della censura. Tanto più che, la controricorrente riporta risultati istruttori da cui emergerebbe, comunque, l'occasionale necessità di utilizzo della corte in comune da parte del danneggiato.

4. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, unitamente a vizi motivazionali, la violazione degli artt. 91 e 92 , 112 e 132 c.p.c.

Il motivo sviluppa due censure.

4.1. Con la prima censura si deduce, unitamente a vizio di motivazione, omessa pronuncia sulla richiesta del danneggiato, che aveva riassunto il processo civile, di confermare la condanna della parte civile alla rifusione delle spese legali di primo grado, nella misura determinata dal Tribunale di Imperia in sede penale (euro 5.000,00).

4.1.1. La censura è inammissibile.

Da un lato non ripercorre l'iter processuale, in sede penale, dal quale sarebbe derivato l'annullamento della pronuncia sulle spese di primo grado a favore della parte civile costituita.

Dall'altro, soprattutto, non dimostra – attraverso il preciso riferimento all'atto di riassunzione in sede civile, con riproduzione della parte relativa, in conformità con l'art. 366 n. 6 c.p.c. – di aver chiesto la liquidazione di tali spese tempestivamente. Né può rilevare il riferimento alle stesse nella precisazione delle conclusioni



riportate in sentenza, stante la possibilità della domanda avanzata solo tardivamente.

In tal modo, la Corte non è posta in grado di verificare la decisività della censura avanzata.

4.2. Con la seconda censura, il danneggiato e ricorrente principale si duole della disposta compensazione delle spese processuali del grado di appello, lamentando difetti motivazionali, per aver il giudice giustificato la decisione solo con l'andamento della causa, attese anche le risultanze del giudizio penale.

Il motivo non ha pregio.

4.2.1. A prescindere dalla formulazione di stile adottata dal giudice, stante il divario tra l'importo di risarcimento chiesto e quello riconosciuto, la compensazione disposta trova giustificazione nella reciproca soccombenza, ravvisabile anche in riferimento al divario tra *quantum* chiesto e quello riconosciuto.

Rileva l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale - sin dalla formulazione originaria e sino alla ultima novella apportata con il d.l. n. 132 del 2014, conv. nella legge n. 162 del 2014 - quando sussiste <<soccombenza reciproca>> il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

Di recente la Corte ne ha esteso la portata, affermando il principio che <<La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.>> (Cass. 21 ottobre 2009, n.22381).

Nella specie, la parziale soccombenza trovava giustificazione nella diversità notevole di importo tra il risarcimento chiesto e quello riconosciuto.

4.2.2. La censura è inammissibile per difetto di interesse, perché, dal riconoscimento in questa sede della motivazione di stile adottata dal giudice di merito, al ricorrente non deriverebbe la possibilità di una riforma della decisione censurata da parte del giudice del merito, stante il principio consolidato che fonda la reciproca soccombenza anche sul solo parziale riconoscimento quantitativo della domanda attorea.

Tanto in applicazione del principio, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, per il rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte. Sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (da ultimo Cass. n. 26157 del 2014).

5. In conclusione, devono rigettarsi il ricorso principale e il ricorso incidentale. La soccombenza reciproca fonda l'integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

decidendo i ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell'8 settembre 2015.